CAMERA DEI DEPUTATI

N. 209

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FERIOLI, PUCCI di BARSENTO, ALESI, ALESSANDRINI, ALPINO, BADINI CONFALONIERI, BARZINI, BASLINI, BIGNARDI, BIONDI, BONEA, BOZZI, CANTALUPO, CAPUA, CASSANDRO, CATELLA, COCCO ORTU, COTTONE, DE LORENZO FERRUCCIO, DEMARCHI, DURAND de la PENNE, FULCI, GIOMO, MALAGODI, MARZOTTO, MAZZARINO ANTONIO, MONACO, PAPA, PROTTI, QUILLERI, SERRENTINO

Presentata il 16 luglio 1968

Modificazioni e integrazioni alle vigenti norme sui trattamenti di pensione della previdenza sociale

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nel corso della passata legislatura sono state approvate due leggi riguardanti i trattamenti di pensione della previdenza sociale.

La prima di tali leggi è quella 21 luglio 1965, n. 903, che è più comunemente nota con il nome di « piccola riforma della previdenza sociale ». Con essa furono introdotte alcune importanti innovazioni concernenti:

l'istituzione di una pensione sociale non contributiva;

l'adeguamento automatico delle pensioni ogni qualvolta i fondi previdenziali potessero permetterlo;

l'adeguamento delle quote fisse relative alla maggiorazione delle pensioni per carichi di famiglia;

l'istituzione di un trattamento privilegiato per i lavoratori colpiti da grave malattia;

il riconoscimento del diritto alla pensione a qualunque età, dopo 35 anni di effettiva contribuzione (c.d. pensione di anzianità);

la creazione di una più rapida correlazione tra contribuzioni e pensione.

Con la stessa legge del 1965 il Governo veniva delegato a riordinare, entro due anni, il sistema delle assicurazioni sociali e delle pensioni, attuando, tra l'altro, la revisione della vigente disciplina sulla invalidità pensionabile, nonché il miglioramento del rapporto tra salari, anzianità di lavoro e livelli di pensione, attuando un equilibrio contributivo tale da assicurare, al compimento di 40 anni di attività lavorativa e di contribuzione, una pensione collegata all'80 per cento della retribuzione media dell'ultimo triennio.

Tale provvedimento legislativo, pur non rappresentando l'*optimum* poteva essere considerato positivamente ai fini della necessaria radicale riforma della previdenza sociale, nel quadro dell'attuazione, nel nostro Paese, di un compiuto sistema di sicurezza sociale.

La seconda delle leggi approvate nella precedente legislatura e di cui si è detto sopra è quella 18 marzo 1968, n. 238. Approvata frettolosamente nelle ultimissime « ore » della legislatura dalla maggioranza di centro-sinistra per motivi elettoralistici, tale legge ha non soltanto prorogato i termini di scadenza dei provvedimenti delegati contenuti nella

legge del 1965, n. 903, ma anche e soprattutto modificato in peggio la « piccola riforma della previdenza sociale » del 1965, confiscato le pensioni già godute dai lavoratori alla data del 30 aprile 1968 ed abolito altri ben configurati diritti sanciti dalla precedente legislazione. Infatti, la legge in questione:

ha concesso ai pensionati dell'INPS aumenti irrisori; 2.400 lire mensili per quelli a regime generale e 1.200 lire per gli iscritti di fondi dei lavoratori autonomi;

ha concesso ai « nuovi » pensionati un trattamento previdenziale pari al 65 per cento della media delle retribuzioni percepite negli ultimi tre anni di attività lavorativa. Tale trattamento previdenziale, invece, ai sensi di quanto era stato stabilito con la legge del 1965, n. 903, avrebbe dovuto essere dell'80 per cento;

ha soppresso il diritto, riconosciuto dalla legge del 1965, a ricevere la pensione per coloro che, pur non avendo raggiunto l'età pensionabile, hanno versato 35 anni di contributi necessari per raggiungere il *plenum* previdenziale;

ha stabilito la confisca di larga parte della pensione a quanti, già pensionati, continuano, e non certo per divertimento, a lavorare;

ha addossato ai datori di lavoro ed ai lavoratori gran parte dell'onere finanziario occorrente per far fronte ai modesti aumenti concessi.

Questa legge e le sue norme di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, hanno, giustamente, suscitato un'ondata di proteste da parte dei lavoratori e dei pensionati i quali chiedono la revisione del provvedimento gravemente lesivo dei loro diritti ed interessi.

I liberali, sensibili come sempre ai problemi ed alle istanze dei lavoratori, votarono in Parlamento contro la suddetta legge e, adempiendo l'obbligo assunto con gli elettori in occasione delle ultime elezioni politiche, ne propongono ora, con la presente iniziativa, la revisione e l'integrazione, in attesa che venga realizzata la riforma vera e propria della previdenza sociale, punto di partenza per l'attuazione di un sistema di sicurezza sociale.

La modifica e le integrazioni che si propongono possono essere così sintetizzate:

a) Aumento, con effetto dal 1° maggio 1968, dei trattamenti minimi di pensione sia dei pensionati ex lavoratori dipendenti, sia dei pensionati ex lavoratori autonomi. Per i primi l'importo dei minimi di pensione è previsto di 27.000 lire mensili per coloro che hanno meno di 65 anni e di 30.000 lire mensili per coloro che hanno compiuto i 65 anni di età. Per i secondi l'importo minimo della pensione è previsto di 20.000 lire mensili.

Questi trattamenti sono da considerarsi i minimi indispensabili per consentire proprio ai pensionati meno fortunati di vivere una vita appena di un gradino superiore alla più nera indigenza. Né, ci pare, che le considerazioni di natura finanziaria con le quali, sistematicamente, si giustifica la necessità di trattamenti inferiori a quelli previsti nella presente iniziativa valgano da sole a mantenere in grave stato di bisogno i pensionati in questione. In un paese che, come il nostro, non ha grandi risorse economiche i programmi da realizzare devono essere improntati ad una rigida scala di priorità ed i programmi di natura sociale, tra i quali senza dubbio rientra il problema dei trattamenti minimi di pensione, sono da considerare prioritari rispetto a moltissimi altri che, come quello della creazione dell'ordinamento regionale, possono quanto meno attendere. A questo riguardo il punto di vista dei liberali è fin troppo noto e si ritiene superfluo, pertanto, insistervi ulteriormente;

b) Aumento, sempre con effetto dal 1° maggio 1968, delle pensioni ordinarie e supplementari liquidate anteriormente al 1° maggio 1968. Per le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti l'aumento previsto è di 16.000 lire mensili per i titolari che non svolgono alcun lavoro dipendente retribuito; di 8.000 lire mensili per i titolari che, invece, svolgono un lavoro dipendente retribuito. Per le pensioni a carico delle gestioni speciali di cui al secondo comma dell'articolo 1 della presente iniziativa l'aumento previsto è, rispettivamente per coloro che non svolgano e coloro che invece svolgono un lavoro dipendente retribuito, di 8.000 e di 4.000 lire mensili.

Dando di più ai pensionati che non lavorano e aumentando i trattamenti delle due categorie di pensione presa in considerazione di somme di denaro uguali ci si ripropone di raggiungere un duplice risultato:

1) migliorare la situazione di coloro la cui pensione costituisce l'unica fonte di ricchezza;

2) dare proporzionalmente di più ai titolari di pensioni più basse, realizzando così un risultato anche di natura sociale;

c) Abrogazione delle norme sulla non « cumulabilità » e la riduzione della pensione, ad eccezione di quelle riguardanti le pensioni liquidate dal 1° maggio 1968.

Con la legge del 1965 si era stabilito che la base dei conteggi delle pensioni obbligatorie previdenziali (non assistenziali) doveva essere quella contributiva e che, pertanto, la pensione doveva essere liquidata con riferimento ai contributi versati, di pertinenza del lavoratore. In conseguenza di questo giusto principio assicurativo la stessa legge del 1965 stabiliva l'istituzione. in base alle tabelle assicurative. della pensione di anzianità e la corresponsione dell'intera pensione di vecchiaia al pensionato in continuità di lavoro. essendo stato riconosciuto il suo diritto a goderne per derivazione dal principio che la pensione maturata è di piena ed esclusiva proprietà del lavoratore che abbia raggiunto l'età pensionabile ed abbia versato il numero di contributi necessario per il godimento intero della pensione. Con la presente iniziativa si chiede, sostanzialmente, il ripristino di queste norme vanificate dalla legge del 1968;

d) Concessione, ai titolari di pensioni di vecchiaia liquidate con decorrenza anteriore al 1° maggio 1968 che svolgono un lavoro retribuito alle dipendenze di terzi, del diritto di opzione tra il cumulo della pensione con la retribuzione e la riliquidazione della loro pensione, al momento del definitivo ritiro dal lavoro, fatta in base alle norme in vigore dal 1° maggio 1968. Si ritiene, infatti, che non vi è ragione alcuna per non applicare ai vecchi titolari di pensioni di vecchiaia lo stesso trattamento fatto dalle norme vigenti ai titolari di pensioni di anzianità, essendo l'età l'unica base di discriminazione tra le due categorie di pensionati;

e) Ripristino della pensione di anzianità la quale non può essere considerata come una benevola elargizione fatta al lavoratore. Infatti il diritto al trattamento pensionistico nasce dall'anzianità contributiva e, pertanto, va considerata in relazione ai versamenti fatti. Con il riconoscimento del diritto a tale pensione si ottiene, inoltre, anche un altro importante risultato: il ritiro dall'attività lavorativa di persone anziane e non più in buone condizioni di salute accelera il processo di inserimento dei giovani nella vita produttiva del paese;

f) Conservazione nel tempo del potere di acquisto delle pensioni, legando le medesime alle variazioni della scala mobile. Si tratta di una esigenza che è fortemente sentita proprio dai pensionati più vecchi e meno abbienti e che risponde senza dubbio ad un criterio di giustizia. Adeguando automaticamente le pensioni al costo della vita si eviterà di adottare i ricorrenti provvedimenti legislativi per la loro revisione.

Per la copertura dell'onere derivante dalla presente iniziativa si prevede di farvi fronte, per l'esercizio 1968, con il maggior gettito delle entrate tributarie rispetto alle previsioni di bilancio. Infatti, è da tenere presente che il confronto tra previsioni e gettiti per i primi quattro mesi del 1968, avendo adottato per la determinazione delle previsioni gli indici di stagionalità dei tributi per l'anno 1967, mostra accertamenti superiori alle previsioni per le imposte sulla produzione, sui consumi e sulle dogane e per i due gruppi minori; risultano, invece, inferiori alle previsioni gli accertamenti per le imposte sul patrimonio e sul reddito e per le tasse e imposte sugli affari. Nel complesso, però, si è avuto nei soli primi quattro mesi del 1968 un aumento per 73,2 miliardi, come si è già detto.

Onorevoli colleghi ! Il Paese attende che dalle promesse si passi ai fatti per l'attuazione di un sistema di sicurezza sociale. La via obbligatoria perché si possa dare inizio a tale sistema, è quella di una riforma totale della previdenza sociale alla quale si era dato inizio con la legge del 1965 n. 903. La legge del 1968 n. 238 ed il successivo decreto del Presidente della Repubblica dello stesso anno n. 488 hanno non solo arrestato questo avvio alla riforma ma anche eliminato le premesse per giungervi, premesse che erano state avallate con la legge di due anni prima.

La presente iniziativa tende, oltre che a migliorare i trattamenti pensionistici dei lavoratori, a rimuovere le norme « punitive » nei confronti dei medesimi contenute nella legge del 1968, e del successivo decreto del Presidente della Repubblica, ed a ripristinare le basi, gettate dalla legge del 1965, per la radicale riforma della previdenza sociale fatta tenendo di mira sia l'attuazione del sistema di sicurezza sociale sia i diritti acquisiti dai lavoratori. Per questo, onorevoli colleghi, si confida nella sua approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Gli importi dei trattamenti minimi delle pensioni liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti previsti dall'articolo 16 della legge 21 luglio 1965, n. 903, sono elevati, con effetto dal 1° maggio 1968, a:

lire 27.000 mensili per i titolari di età inferiore ai 65 anni;

lire 30.000 mensili, per i titolari che abbiano compiuto i 65 anni di età.

A decorrere dalla stessa data di cui al comma precedente il trattamento minimo spettante ai pensionati delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali è elevato, per tutte le categorie di pensioni, a lire 20.000 mensili.

ART. 2.

A decorrere dal 1° maggio 1968, le pensioni ordinarie e supplementari a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti aventi decorrenza anteriore al 1° maggio 1968 sono aumentate nella misura di:

lire 16.000 mensili, per i pensionati che non svolgano alcun lavoro dipendente retribuito;

lire 8.000 mensili, per i pensionati che svolgano un lavoro dipendente retribuito.

A decorrere dalla stessa data gli importi mensili delle pensioni ordinarie e supplementari, aventi decorrenza anteriore al 1° maggio 1968, a carico delle gestioni speciali di cui al secondo comma del precedente articolo 1 sono aumentati di:

lire 8.000, per i pensionati che non svolgano alcun lavoro dipendente retribuito;

lire 4.000 per i pensionati che svolgano un lavoro dipendente retribuito.

ART. 3.

Le norme sulla non cumulabilità e la riduzione della pensione di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 238 e alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, sono abrogate

con effetto dal 1° maggio 1968, fatta eccezione per quelle riguardanti le pensioni liquidate con decorrenza dal 1° maggio 1968.

I titolari di pensioni di vecchiaia liquidate con decorrenza anteriore al 1° maggio 1968 che svolgono un lavoro retribuito alle dipendenze di terzi non hanno diritto, a partire dalla stessa data di cui sopra, al cumulo della pensione con la retribuzione qualora optino a domanda, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, per la riliquidazione della loro pensione, fatta in base alle norme in vigore dal 1° maggio 1968, al momento del definitivo ritiro dal lavoro.

I titolari di pensione di vecchiaia liquidata con decorrenza anteriore al 1° maggio 1968 che iniziano un lavoro retribuito alle dipendenze di terzi dopo l'entrata in vigore della presente legge che vogliono optare per la riliquidazione della pensione fatta in base alle norme in vigore dal 1° maggio 1968 al momento del definitivo ritiro dal lavoro, debbono farne domanda entro 60 giorni dall'inizio del nuovo lavoro.

ART. 4.

A decorrere dal 1° maggio 1968 sono ripristinate le norme di cui all'articolo 13 della legge 21 luglio 1965, n. 903.

I titolari di pensioni di anzianità, liquidate a norma dell'articolo 13 della legge 21 luglio 1965, n. 903, che compiano, successivamente al 30 aprile 1968, l'età prevista per il pensionamento di vecchiaia e facciano valere contribuzione effettiva in costanza di lavoro e figurativa per periodi compresi tra la data di decorrenza della pensione e quella di compimento dell'età pensionabile possono ottenere, dopo il compimento dell'età anzidetta, la riliquidazione della intera pensione fatta in base alle norme in vigore dal 1° maggio 1968.

ART. 5.

Alle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti nonché quelle liquidate a norma dell'articolo 13 della legge 21 luglio 1965, n. 903, dei lavoratori dipendenti saranno applicate in via annuale le variazioni di scala mobile fatte secondo un apposito indice, rilevato dall'Istituto centrale di statistica, calcolato sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e valevole per tutte le categorie dei lavoratori.

ART. 6.

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, saranno emanati, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, i provvedimenti per l'attuazione della presente legge.

ART. 7.

All'onere derivante dalla presente legge si farà fronte per l'esercizio 1968 con il maggior gettito delle entrate tributarie riscontrato rispetto alle previsioni di bilancio e per gli esercizi successivi con il naturale incremento delle entrate.